

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifica degli artt. 12 e 25 dello statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*(redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni)*

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare la proposta relativa alla modifica di alcune disposizioni dello statuto sociale.

Nel prosieguo della presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1 del Regolamento Consob n. 11971/99, si effettuerà il confronto tra il testo vigente degli articoli dello statuto sociale interessati dalla proposta di modifica sottoposta alla Vostra approvazione e il nuovo testo che si propone di adottare.

1. Premessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto nella riunione del 10 marzo 2011, in applicazione di quanto previsto dall'art. 25 dello statuto sociale (a norma del quale, l'organo amministrativo è competente a deliberare sull'adeguamento dello statuto a disposizioni normative), ad introdurre alcuni adeguamenti obbligatori allo statuto sociale conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva europea 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nota come direttiva "Shareholder's Rights", nonché del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 di attuazione della Direttiva europea 2006/43/CE in tema di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Si propone quindi ora di procedere al completamento del quadro di adeguamento dello statuto sociale alla normativa di recente emanazione, apportando anche quelle modifiche di natura facoltativa che sono rimesse alla discrezionale valutazione dell'assemblea dei soci.

2. Illustrazione delle modifiche statutarie proposte e delle motivazioni sottese.

Si illustrano qui di seguito in sintesi le modifiche proposte allo statuto sociale e le relative motivazioni.

Articolo 12

La nuova formulazione dell'art. 2369 del Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. n. 27/10, prevede che gli statuti delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possano escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'Assemblea ordinaria, le maggioranze dell'Assemblea indicate per la seconda convocazione dall'art. 2369 terzo comma del Codice Civile (l'Assemblea delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata) e

dall'art. 2368 primo comma, secondo periodo, del Codice Civile (l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta) e, per l'Assemblea Straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda dall'art. 2369 settimo comma del Codice Civile (deve essere rappresentato almeno un quinto del capitale sociale).

Tale facoltà, in considerazione anche della composizione dell'azionariato della Società e delle modalità di svolgimento delle precedenti assemblee fino ad ora tenute, può risultare utile per offrire una chiara comunicazione al mercato degli eventi societari, rendendo certa per gli azionisti la data in cui si terrà l'adunanza, nonché per garantire lo snellimento delle operazioni procedurali necessarie alle adunanze con la conseguente riduzione dei costi connessi alla gestione ed organizzazione delle riunioni assembleari.

Si propone quindi di modificare l'art. 12, prevedendo la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire che all'Assemblea che si tenga in unica convocazione si applichino direttamente le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla prima, indicandolo nell'avviso di convocazione.

Il D.Lgs. n. 27/10 ha inoltre introdotto l'art. 135undecies del D.Lgs n. 58/98 (TUF) che istituisce la nuova figura del rappresentante designato dalle società quotate, ossia un soggetto che le società quotate nominano ed identificano nell'avviso di convocazione per ciascuna Assemblea, affinché i singoli Azionisti possano conferirgli delega con istruzioni di voto su tutte od alcune delle proposte all'ordine del giorno. La suddetta disposizione normativa prevede altresì la facoltà per le società di introdurre nello statuto sociale l'esclusione di tale figura.

A tale proposito, si ritiene opportuno, tenuto anche conto della composizione dell'azionariato e delle modalità con cui gli azionisti hanno fino ad ora partecipato alle Assemblee, introdurre nello statuto una clausola che, senza escludere a priori il ricorso alla suddetta figura del rappresentante degli azionisti, preveda la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di non designare tale soggetto, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

#### Articolo 25

Il D.Lgs. n. 146 del 25 settembre 2009 ha modificato con efficacia dal 1° luglio 2010, l'art. 104 del TUF che ora prevede per le società quotate, i cui titoli sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, e fatto salvo il caso di preventiva autorizzazione dell'assemblea, l'obbligo di astensione dal compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. La predetta disposizione, sempre ai sensi di quanto previsto dal novellato art. 104 del TUF, può essere derogata, in tutto od in parte, con espressa previsione statutaria.

Si propone pertanto di introdurre nell'art 25 dello statuto sociale (che regola le competenze attribuite all'organo amministrativo) la facoltà, che fino al 30 giugno 2010 era direttamente prevista dalla legge, per il Consiglio di Amministrazione ed i suoi organi delegati di porre in essere misure difensive volte a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare.

Vengono di seguito messi a confronto gli articoli dello Statuto sociale vigente e di quello proposto, con evidenziazione in grassetto delle modifiche.

## STATUTO SOCIALE

### TESTO VIGENTE

**Articolo 12)** Le convocazioni delle assemblee sono fatte ai sensi di legge con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sul sito Internet della Società e secondo le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo per l'adunanza di seconda e di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte.

**Articolo 25)** La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nonché di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2420-ter e 2443 del Codice Civile.

### NUOVO TESTO

**Articolo 12)** Le convocazioni delle assemblee sono fatte ai sensi di legge con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sul sito Internet della Società e secondo le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo per l'adunanza di seconda e di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte.

**Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di stabilire, indicandolo nell'avviso di convocazione, che all'assemblea che si tenga a seguito dell'unica convocazione si applichino direttamente le maggioranze stabilite dalla legge:**

- in caso di assemblea ordinaria per le convocazioni successive alla prima;
- in caso di assemblea straordinaria per le convocazioni successive alla seconda.

**Il Consiglio di Amministrazione ha infine la facoltà di non designare il soggetto al quale gli aventi diritto ad intervenire all'assemblea possono conferire la delega per l'intervento, dandone notizia nell'avviso di convocazione.**

**Articolo 25)** La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nonché di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2420-ter e 2443 del Codice Civile.

**Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite gli organi da esso delegati, ha facoltà di deliberare, compiere ed attuare, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio che abbia per oggetto le azioni della Società.**

3. Insussistenza del diritto di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che non ricorrano le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti:

DELIBERA

- di dar luogo a revisione dello statuto sociale vigente mediante la modifica e/o integrazione degli artt. 12 e 25 dello statuto sociale;
- di stabilire che le predette modifiche statutarie abbiano efficacia dalla data di iscrizione del presente verbale a norma dell'art. 2436 del Codice Civile;
- di conferire al Presidente e Amministratore Delegato Ing. Pietro Giuliani ed al Co-Amministratore Delegato Dott. Marco Malcontenti, in via disgiunta, i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle deliberazioni che precedono, nonché introdurre nelle presenti deliberazioni tutte le eventuali modificazioni, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione al registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 del Codice Civile.”

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Pietro Giuliani